CAMERA DEI DEPUTATI N. 3606

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(DARIDA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(BODRATO)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(NICOLAZZI)

—

Istituzione dell'albo professionale dei pianificatori urbanistici e territoriali

Presentato il 2 agosto 1982

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Com'è noto, il problema dell'inserimento nell'attività produttiva dei laureati in urbanistica a conclusione degli appositi corsi istituiti presso la facoltà di architettura delle Università di Venezia e Reggio Calabria è da tempo all'attenzione degli organi competenti, cui si rivolgono, con sempre maggiore insistenza, sia gli enti professionali interessati, interpreti e portavoce di istanze reali ed obbiettivamente meritevoli di soddisfacente soluzione, sia i singoli, numerosi operatori del settore.

Rivelatasi inattuabile la prospettata ammissione dei predetti laureati all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di architetto – con la conseguente facoltà di iscrizione al relativo albo – si è determinata l'urgente necessità di una disciplina articolata e specifica sia per l'istituzione di un apposito esame di abilitazione, sia per l'esatta individuazione della nuova figura professionale, con la concreta indicazione dei settori di competenza che formino oggetto dell'attività professionale, sia, inoltre, per la costituzione di un autonomo organismo di categoria con struttura analoga a quella degli esistenti ordini professionali.

L'approfondita analisi dei vari aspetti della problematica connessa alla istituzione della nuova figura di professionista, ed

alla conseguente delimitazione di uno specifico campo di attività e di competenze, ha dovuto tener conto di posizioni dialettiche legate a concezioni notevolmente differenziate, proprio in ordine alla individuazione della materia urbanistica ed alla sua esatta collocazione nel contesto delle discipline direttamente attinenti alla regolamentazione degli insediamenti umani nell'ambiente naturale ed al perseguimento delle soluzioni più idonee alla salvaguardia della qualità della vita associata.

Una completa e soddisfacente soluzione dei problemi posti dall'inserimento della nuova professione nell'ambito delle funzioni normalmente esercitate da categorie professionali di antica e tradizionale qualificazione e di comprovata capacità, quali quelle dell'architetto e dell'ingegnere civile, va indubbiamente perseguita, come costantemente verificatosi in situazioni giuridicamente analoghe, sulla base delle esperienze e dei risultati della prima applicazione concreta della nuova normativa, oltre che, ovviamente, a seguito del necessario riesame e dell'auspicabile ristrutturazione dei corsi di laurea esistenti.

Il provvedimento, quindi, mentre introduce nel sistema normativo delle professioni intellettuali per il cui esercizio è prevista l'iscrizione in appositi albi (articoli 2229 e seguenti del codice civile) la nuova categoria con il relativo albo (articolo 1), dispone una disciplina di base circa le condizioni e le modalità di tale iscrizione (articoli 2 e 6), circa l'uso del titolo professionale (articolo 3) e circa il contenuto sostanziale delle attività ricomprese nella specifica competenza degli appartenenti alla categoria (articolo 4).

Quanto all'esame di Stato, che per norma costituzionale (articolo 33, quinto comma, della Costituzione) rappresenta la condizione per l'abilitazione all'esercizio della professione, è fatto esplicito rinvio alle speciali disposizioni da emanare su iniziativa del competente Dicastero della pubblica istruzione.

Una serie di prescrizioni è, inoltre, dettata per permettere l'immediata operatività della nuova disciplina, con la transitoria iscrizione all'albo prima della concreta attuazione delle norme sull'esame di Stato (articolo 7) e mediante l'attribuzione, ad una speciale Commissione ministeriale, delle funzioni spettanti in materia di iscrizione all'istituendo organo professionale (articoli 8 e 9) e ad un commissario straordinario dei compiti relativi alla tenuta dell'albo fino all'insediamento di detto organo (articolo 10). È, altresì, prevista – a tutela dei diritti spettanti ai professionisti, architetti ed ingegneri, attualmente legittimati ad operare nel settore dell'urbanistica – la facoltà di iscrizione nel nuovo albo senza obbligo di cancellazione dall'albo di appartenenza (articolo 11).

Per gli ulteriori aspetti della nuova disciplina, è stata ritenuta la necessità di una delega al Governo (articolo 12) per l'emanazione, in tempi brevi, di un ordinamento professionale che rispetti i princìpi normalmente accolti dalla regolamentazione attualmente in vigore per la generalità delle professioni intellettuali legalmente istituite.

Il provvedimento, pertanto – che ha adottato una qualificazione della professione, « pianificatore urbanistico e territoriale », che sembra più aderente ad una moderna visione delle relative attribuzioni tecnico-sociali – riveste un carattere di eccezionale rilevanza ed urgenza, anche se potrà, e dovrà, trovare opportuni perfezionamenti ed integrazioni in successive operazioni normative che ne completino la portata, armonizzandone il contenuto con la complessa disciplina della materia, tuttora in rapida evoluzione.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(*Albo ed ordine professionale*).

È istituito l'albo professionale dei pianificatori urbanistici e territoriali.

L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione.

Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine nazionale dei pianificatori urbanistici e territoriali: essi possono esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

ART. 2.

(*Divieto di iscrizione all'albo*).

Non possono essere iscritti all'albo i pubblici dipendenti cui sia vietato, dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza, l'esercizio della libera professione: essi sono iscritti, a richiesta, in uno speciale elenco.

I pubblici dipendenti, cui sia consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'ordine solo per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione.

ART. 3.

(*Titolo professionale*).

Il titolo di pianificatore urbanistico e territoriale spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di pianificatore urbanistico e territoriale, abbiano conseguito detta abilitazione e siano iscritti al relativo albo professionale.

ART. 4.

(*Oggetto della professione*).

Formano oggetto della professione di pianificatore urbanistico e territoriale tutte le attività riguardanti la disciplina e

gli ambiti di natura socio-economica dell'uso del territorio, ivi compresi tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali concernenti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione strutturale del suolo nonché la protezione dell'ambiente.

Sono escluse dalla professione tutte le attività relative alla progettazione architettonica, tecnica, statica e tecnologica dei manufatti edilizi e delle infrastrutture.

L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti a norma di leggi e regolamenti.

ART. 5.

(*Esame di Stato*).

I programmi e le modalità di ammissione e di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di pianificatore urbanistico e territoriale sono determinati con regolamento approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

(*Iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale*).

Per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale occorrono i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente alla Repubblica italiana, ovvero cittadino di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) godimento dei diritti civili;

c) buona condotta;

d) abilitazione all'esercizio della professione;

e) residenza nel territorio della Repubblica italiana.

ART. 7.

(Disposizioni transitorie per l'iscrizione all'albo e nell'elenco speciale).

Sino a quando non saranno attuate le disposizioni sull'esame di Stato, il requisito di cui alla lettera *d)* dell'articolo 6 è sostituito da quello di aver compiuto, dopo il conseguimento del diploma di laurea in urbanistica, effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni.

ART. 8.

(Prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale).

Alla prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale ed alla sua tenuta fino all'insediamento del consiglio dell'ordine provvede una commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato di Corte di cassazione, che la presiede, e da quattro membri di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di pianificatore urbanistico e territoriale ovvero che siano titolari di cattedra o incaricati in una delle discipline con applicazione professionale nel settore della pianificazione suddetta. Sono addetti all'ufficio di segreteria magistrati e funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le domande di iscrizione vanno dirette dagli interessati, fino all'insediamento del consiglio dell'ordine, al Ministero di grazia e giustizia, ufficio delle libere professioni.

La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri, in essi compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti: in caso di parità prevale quello del presidente.

La commissione, completata la formazione dell'albo e dell'elenco speciale, li deposita, nei trenta giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia, il quale ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero.

ART. 9.

(*Modalità per la prima formazione dell'albo*).

Il Ministro di grazia e giustizia, entro tre mesi dell'entrata in vigore della presente legge, procede alla nomina della commissione di cui all'articolo 8, ed all'emanazione delle disposizioni concernenti le modalità per la formazione dell'albo e dell'elenco speciale.

ART. 10.

(*Commissario straordinario*).

Entro un mese dal deposito dell'albo e dell'elenco speciale, il Ministro di grazia e giustizia procede alla nomina di un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale fino all'insediamento del consiglio dell'ordine nonché di indire l'elezione di detto consiglio, secondo le modalità fissate dall'ordinamento professionale di cui al successivo articolo 12.

ART. 11.

(*Iscrizione all'albo da parte degli architetti ed ingegneri*).

Nella prima attuazione della presente legge, possono essere iscritti nell'albo gli ingegneri e gli architetti iscritti nei rispettivi albi i quali dimostrino di aver esercitato effettivamente, con carattere esclusivo o almeno prevalente per almeno cinque anni anche non consecutivi, attività che formano oggetto della professione di programmatore urbanistico e territoriale e presentino domanda entro il termine di

un anno dall'entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione nel nuovo albo non comporta la cancellazione dall'albo di originaria apparteneza.

ART. 12.

(Delega al Governo per l'ordinamento professionale).

Il Governo è delegato a provvedere entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla emanazione dell'ordinamento della professione di pianificatore urbanistico e territoriale, uniformandosi ai princìpi e criteri appresso indicati:

a) la determinazione del campo di attività e la indicazione delle prestazioni di competenza non debbono importare attribuzione di attività in via esclusiva;

b) la costituzione degli organi professionali deve ispirarsi a princìpi democratici;

c) l'alta vigilanza sull'ordine professionale deve essere esercitata dal Ministro di grazia e giustizia, tramite i procuratori generali della Repubblica;

d) i procedimenti relativi all'iscrizione ed alla cancellazione dall'albo e quelli in materia disciplinare devono essere regolati in modo di assicurare la tutela dei diritti degli interessati e la difesa degli incolpati.